



SUTICH BARBIERI SUTICH
STUDIO LEGALE

Vademecum

D. L. 8 aprile 2020, n. 23

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

CAPO I – MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE (ART. 1)

**CAPO II – MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE
IMPRESSE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19 (ARTT. 4 – 14)**



Articolo 1 – Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

La disposizione in esame, al fine di **agevolare il superamento della crisi di liquidità** che ha colpito le imprese italiane in conseguenza della diffusione dell'epidemia da Covid-19, introduce la **possibilità di avvalersi di garanzie che saranno rilasciate da SACE** (Servizi Assicurativi per il Commercio Estero) S.p.A. (di seguito "SACE"), in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito **con riferimento alla concessione di nuovi finanziamenti** sotto qualsiasi forma.

Gli impegni assunti da SACE ai sensi della norma in commento non potranno superare **l'importo complessivo di 200 miliardi di Euro** e saranno controgarantiti *ex lege* dallo Stato.

Occorre evidenziare che il sistema così introdotto non è ancora operativo, poiché **l'efficacia della previsione normativa è subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea**, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE").



Le **condizioni per il rilascio della garanzia** di SACE – avente natura di garanzia a prima richiesta, esplicita e irrevocabile - sono le seguenti:

- i. il **finanziamento** garantito deve essere **concesso fra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020** e deve avere una **durata massima non superiore a 6 anni**, con la possibilità per l'impresa finanziata di avvalersi di un periodo di preammortamento di 24 mesi;
- ii. il **soggetto finanziato**, alla data del 31 dicembre 2019, **non** doveva essere un soggetto **“in difficoltà”** ai sensi dei Regolamenti UE nn. 651/2014, 702/2014 e 1388/2014;
- iii. il **soggetto finanziato**, alla data del 29 febbraio 2020, **non** doveva essere **titolare di esposizioni deteriorate** presso il sistema bancario;
- iv. l'**importo** del finanziamento **assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore fra:**
 - a) il **25% del fatturato annuo realizzato in Italia** dall'impresa finanziata (ovvero su base consolidata, in caso di appartenenza a un gruppo) **nel corso del 2019**, come risultante dal bilancio di esercizio approvato oppure dalla dichiarazione dei redditi per tale anno;
 - b) il **doppio del costo complessivo del personale sostenuto in Italia** dal soggetto finanziato (ovvero su base consolidata, in caso di appartenenza a un gruppo) **per l'anno 2019**, come risultante dal bilancio di esercizio approvato oppure, ove tale approvazione non sia ancora intervenuta, da **“dati certificati”** (e fermo restando che, qualora si tratti di impresa che ha iniziato la propria attività dopo il 31 dicembre 2018, i costi del personale saranno quantificati sulla base di una stima documentata e attestata dal legale rappresentante);



- v. gli **importi indicati al precedente paragrafo (iv)** devono essere comunicati alla banca dal soggetto che richiede il finanziamento e **sono cumulati** sia nel caso in cui più **imprese appartenenti al medesimo gruppo** richiedano più finanziamenti garantiti da SACE, sia nel caso in cui la **medesima impresa benefici di più finanziamenti garantiti**;
- vi. la **garanzia di SACE copre**:
 - a) il **90% del finanziamento** (per capitale, interessi e oneri accessori), ove il soggetto finanziato sia un'impresa con **meno di 5.000 dipendenti** in Italia e valore del **fatturato** (a livello consolidato) **non superiore a 1,5 miliardi di Euro**;
 - b) l'**80% del finanziamento** (per capitale, interessi e oneri accessori), ove il soggetto finanziato sia un'impresa con **più di 5.000 dipendenti** in Italia o con valore del **fatturato** (a livello consolidato) compreso **fra 1,5 e 5 miliardi di Euro**;
 - c) il **70% del finanziamento** (per capitale, interessi e oneri accessori) per le imprese con valore del **fatturato** (a livello consolidato) **superiore a 5 miliardi di Euro**;
- vii. le **commissioni annuali** dovute a SACE per il rilascio della garanzia, da calcolarsi sull'importo garantito residuo, sono le seguenti:
 - a) in caso di finanziamenti concessi a **piccole e medie imprese**, **0,25%** per il primo anno, **0,5%** per il secondo e il terzo anno e **1%** durante il quarto, quinto e sesto anno;
 - b) in caso di finanziamenti concessi a **soggetti che non siano piccole e medie imprese**, **0,5%** per il primo anno, **1%** per il secondo e il terzo anno e **2%** durante il quarto, quinto e sesto anno;



- viii. il **legale rappresentante del soggetto finanziatore** deve **documentare e attestare** che il **costo del finanziamento** da erogarsi **sarebbe maggiore ove** il finanziamento stesso **non beneficiasse della garanzia di SACE**;
- ix. il **soggetto finanziato** deve assumere (per sé e per altre imprese consociate aventi sede in Italia) l'impegno, nel corso del 2020, a **non approvare la distribuzione di utili o dividendi** e a **non riacquistare azioni proprie**, nonché a **gestire i livelli occupazionali tramite accordi sindacali**;
- x. il **soggetto finanziatore** deve **dimostrare che l'erogazione del finanziamento** assistito dalla garanzia di SACE **ha determinato un incremento delle esposizioni nei confronti dell'impresa finanziata** (rispetto a quello esistente il giorno 9 aprile 2020). In altri termini, pare da escludersi che la garanzia di SACE possa essere prestata a beneficio di operazioni di mero rifinanziamento;
- xi. le **somme oggetto di finanziamento** devono essere **utilizzate per sostenere i costi del personale, ovvero investimenti o capitale circolante impiegati in Italia** e tale vincolo di destinazione dovrà essere documentato e attestato dal legale rappresentate dell'impresa finanziata.

L'attività di rilascio delle garanzie da parte di SACE può essere indirizzata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, col quale possono altresì essere introdotti ulteriori requisiti ovvero adeguamenti rispetto alle condizioni sopra descritte (anche in attuazione di provvedimenti comunitari).



Qualora il **beneficiario** del finanziamento sia un'impresa con **meno di 5.000 dipendenti in Italia** e con valore del **fatturato inferiore a 1,5 miliardi di Euro** (sulla base del bilancio approvato ovvero sulla base di dati certificati con riferimento al giorno 9 aprile 2020, ove il bilancio non sia ancora stato approvato), il **rilascio della garanzia** da parte di SACE avviene in base alla seguente **procedura** (che potrà essere ulteriormente specificata e dettagliata da SACE stessa):

- i. l'impresa interessata presenta a uno o più potenziali finanziatori la **richiesta di erogazione del finanziamento garantito** da SACE;
- ii. in caso di **delibera favorevole** da parte dei **soggetti finanziatori**, quest'ultimi **trasmettono a SACE richiesta di emissione della garanzia**;
- iii. SACE **verifica l'esito positivo del processo deliberativo** dei soggetti finanziatori e attribuisce al finanziamento e alla relativa garanzia un **codice identificativo unico**;
- iv. i soggetti finanziatori **erogano il finanziamento**.



Qualora il **beneficiario** del finanziamento sia un'impresa con **più di 5.000 dipendenti in Italia** o con valore del **fatturato superiore a 1,5 miliardi di Euro**, il rilascio della garanzia è altresì subordinato a decisione assunta con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze** sulla base dell'istruttoria presentata da SACE, tenendo anche conto del ruolo svolto dal soggetto richiedente il finanziamento con riferimento a:

- i. sviluppo tecnologico;
- ii. rete logistica e rifornimenti;
- iii. infrastrutture critiche e strategiche;
- iv. impatto sui livelli occupazionali;
- v. filiere produttive strategiche.

Il predetto decreto ministeriale può disporre l'innalzamento delle percentuali del finanziamento garantite da SACE, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria.

I soggetti finanziatori dovranno **rendere conto periodicamente a SACE**, con le modalità che saranno stabilite da quest'ultima, circa il rispetto delle previsioni contenute nella norma in esame.



Infine, il tredicesimo comma della norma in commento prevede che, entro il sopracitato limite massimo di 200 miliardi di Euro, **con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere concessa garanzia dello Stato** – a prima richiesta, incondizionata, esplicita e irrevocabile – **con riferimento a esposizioni assunte o da assumere da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“CDP”)** entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie (i) su portafogli di investimenti concessi da banche o altri operatori finanziari in favore di imprese aventi sede in Italia e che abbiano subito una riduzione del fatturato per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto, e (ii) che prevedano modalità tali da assicurare la concessione di nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolarmente liberato per effetto delle garanzie stesse.



Articolo 4 - Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato

Con la disposizione in esame, allo scopo di **agevolare**, nel corso dell'attuale situazione di emergenza, la **continuità nell'erogazione di servizi alla clientela** da parte di banche e altri intermediari finanziari abilitati, sono state introdotte **temporanee deroghe ai requisiti di forma ordinariamente richiesti per la valida conclusione dei contratti** relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari.

In particolare, le **deroghe in questione operano** - ferme restando le norme vigenti in materia di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici - **con riferimento ai soli contratti conclusi**:

- i. nel periodo compreso **fra il giorno 9 aprile 2020 e la data in cui terminerà lo stato di emergenza** legato all'epidemia da Covid-19, dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020; e
- ii. con la "**clientela al dettaglio**", ossia con consumatori, persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, enti senza finalità di lucro e/o micro-imprese.



Avendo riguardo ai **predetti contratti**, la norma in commento stabilisce che essi **soddisfano il requisito della forma scritta** (richiesta dalle previsioni di cui agli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 385/1993) e **hanno la medesima efficacia** prevista dall'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale con riferimento al **documento informatico** (ossia l'efficacia della scrittura privata non autenticata) **anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo**, a condizione che il consenso del cliente:

- i. sia accompagnato da **copia di un documento di riconoscimento** di quest'ultimo, in corso di validità;
- ii. faccia riferimento a un **contratto identificabile in modo certo**; e
- iii. sia **conservato insieme al contratto** cui si riferisce in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità.

L'**obbligo di consegna** di copia cartacea del contratto da parte della banca è soddisfatto mediante messa a disposizione di una **copia del testo del contratto su supporto durevole** (ad esempio mediante posta elettronica), fermo restando che una copia cartacea dovrà essere consegnata al cliente alla prima occasione utile al termine dello stato di emergenza.

Il cliente, con le medesime modalità impiegate per esprimere il proprio consenso, può esercitare il diritto di recesso dal contratto.



Articolo 5 - Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

La disposizione prevede il differimento dell'entrata in vigore del **Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza**, al fine di permettere ai soggetti interessati dalle relative previsioni di continuare a operare secondo prassi già consolidate, senza dubbi interpretativi e procedurali, secondo la disciplina della vigente Legge Fallimentare, fino a quando l'intero sistema economico sarà tornato alla normalità.

Altre ragioni che giustificano tale posticipazione possono essere individuate:

- i. nell'**incapacità** del nuovo sistema delle cc.dd. "**misure di allerta**" (e degli indicatori su cui queste si fondano), previsto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, **di svolgere la loro funzione selettiva**, in un contesto di sofferenza nel quale è facile presagire che verrà a trovarsi un grandissimo numero (se non la quasi totalità) degli operatori economici;



- ii. nella **difficoltà**, dato l'attuale contesto di crisi generalizzata, **di dare attuazione a uno degli obiettivi fondamentali del nuovo corpo normativo**, ossia quello di perseguire nella massima misura possibile il salvataggio delle imprese e la loro continuità;
- iii. nella necessità che le disposizioni del Codice siano efficacemente armonizzate con quelle previste dalla **Direttiva UE1023/2019** in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese.

L'entrata in vigore, originariamente prevista per il 14 agosto 2020, **è differita al 1 settembre 2021**, fatte salve le disposizioni già entrate in vigore alla data del 16 marzo 2019.



Articolo 6 - Disposizioni temporanee in tema di riduzione del capitale

La norma è volta a evitare che le perdite dovute all'emergenza sanitaria, che si sono verificate e si verificheranno nel corso degli esercizi che saranno chiusi al 31 dicembre 2020, possano comportare, nei casi ora previsti dagli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-*ter* del Codice Civile, la riduzione del capitale sociale o il verificarsi di una causa di scioglimento della società.

È infatti previsto che a decorrere dal 9 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per le fattispecie disciplinate dalle norme predette e verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020 con riferimento a società di capitali (e, avendo riguardo solo alle cause di scioglimento di cui all'art. 2545-*duodecies* del Codice Civile, a società cooperative):

- i. **non vi sarà l'obbligo di ridurre il capitale in proporzione delle perdite** accertate, qualora entro l'esercizio successivo la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo;

- ii. non si dovrà deliberare la riduzione del capitale sociale in relazione alle perdite subite e la sua contemporanea **ricostituzione** a una cifra non inferiore al minimo legale, o **la trasformazione della società**, qualora si sia subita una perdita superiore ad un terzo del capitale e questo si sia ridotto al di sotto del minimo legale;
- iii. la riduzione per perdite del capitale sociale al di sotto del minimo legale **non opererà quale causa di scioglimento delle società.**

Va osservato che la disposizione non sembra invece intervenire sulla necessità di una pronta informativa ai soci della società, in sede assembleare, circa la ricorrenza delle fattispecie che nella situazione attuale legittimerebbero l'applicazione delle norme codicistiche sopra citate.

La norma tutela, evidentemente, gli amministratori, che potranno proseguire la gestione in un'ottica di continuità senza, perciò, esporsi a potenziali responsabilità ai sensi dell'art. 2486 del Codice Civile.



Articolo 7- Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

Allo scopo di **evitare gli effetti devianti** dell'attuale crisi economica dovuta allo stato di emergenza epidemiologica, la disposizione prevede che la **valutazione delle voci di bilancio** fatta secondo prudenza e **nella prospettiva di continuazione dell'attività** potrà comunque essere effettuata, nella redazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, qualora la **situazione di continuità aziendale risulti esistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020**.

La previsione è estesa anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

La norma, attesa anche l'essenziale funzione informativa del bilancio di esercizio, ne favorisce la tempestiva approvazione in un contesto, anche contabile, di continuità.

Resta ferma la **proroga di sessanta giorni**, prevista dal D.L. 18/2020, del termine per l'adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.



Articolo 8 - Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società

La disposizione prevede che – al fine di favorire il sostegno finanziario in favore delle società da parte dei membri della compagine sociale - il **rimborso dei finanziamenti che siano effettuati nel periodo compreso fra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020:**

- i. dai soci a favore di società a responsabilità limitata, ovvero
- ii. da chi esercita attività di direzione e coordinamento in favore della società che ne è soggetta;

pur **in presenza delle condizioni di cui all'art. 2467 c.c.** (i.e., finanziamento concesso in una situazione in cui risulta un eccessivo squilibrio fra l'indebitamento della società finanziata e il suo patrimonio netto, ovvero in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento) **non è postergato** rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Inoltre, ove il rimborso dei predetti finanziamenti avvenga nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società finanziata, **le somme rimborsate dalla società non dovranno essere restituite** a quest'ultima ai sensi dell'ultima parte del primo comma dell'art. 2467 del Codice Civile.



Articolo 9 - Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione

Con la norma in commento sono state introdotte una serie di **disposizioni**, aventi **carattere procedurale**, finalizzate a **salvaguardare il buon esito dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti** che, pur avendo possibilità di successo, rischiano di essere irrimediabilmente pregiudicati dagli effetti dell'emergenza epidemiologica legata al Covid-19.

In primo luogo, la disposizione in esame stabilisce, in relazione ai **concordati preventivi e accordi di ristrutturazione dei debiti (già) omologati**, una **proroga ex lege**, per un periodo di complessivi **6 mesi**, di tutti i **rispettivi termini di adempimento** ricadenti nell'arco temporale compreso **fra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021**. Di tale proroga dovrà tenersi conto, *inter alia*, ai fini dell'istituto della risoluzione del concordato preventivo di cui all'art. 186 della Legge Fallimentare

In secondo luogo, avendo riguardo ai procedimenti giudiziali di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti pendenti alla data del 23 febbraio 2020, si prevede che, **entro l'udienza fissata per l'omologa**, il debitore possa ottenere la **concessione di un termine non superiore a 90 giorni** (a decorrere dalla data del provvedimento giudiziale di concessione), non prorogabile, **per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ovvero di un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti**, nei quali si possa tener conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica in corso.



Il termine in esame, avendo riguardo ai soli procedimenti per l'omologa di concordato preventivo, non può essere concesso qualora si sia già svolta l'adunanza dei creditori e la proposta concordataria già presentata non abbia ottenuto il voto favorevole dei creditori con le maggioranze richieste dall'art. 177 della Legge Fallimentare, ferma restando, in tale ipotesi, la possibilità di sottoporre ai creditori una nuova proposta concordataria, sempreché nel frattempo non sia intervenuto il fallimento del debitore (circostanza, quest'ultima, **momentaneamente** da escludersi sulla base del successivo articolo 10 del corpo normativo in commento, quantomeno in relazione ai procedimenti intrapresi nell'arco temporale compreso fra il 9 marzo e il 30 giugno 2020).

In terzo luogo, sempre in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti pendenti alla data del 23 febbraio 2020, è introdotta la **possibilità**, per il debitore, di presentare **fino all'udienza prevista per l'omologa** apposita istanza per **modificare unilateralmente i soli termini di adempimento previsti nella proposta concordataria o negli accordi di ristrutturazione dei debiti** in corso di omologa. Il **differimento** dei termini **non può essere superiore a 6 mesi** rispetto alle scadenze originarie e la necessità sottesa alla proroga deve essere documentalmente comprovata dal debitore.



Il Tribunale – acquisito, nell’ambito del procedimento di omologa di concordato preventivo, il parere del Commissario giudiziale – procederà all’eventuale omologa sulla base degli ordinari criteri di valutazione di cui alla Legge Fallimentare, dando atto delle nuove scadenze nel relativo provvedimento.

Infine, la norma in commento attribuisce al debitore che abbia già ottenuto, alla data del 9 aprile 2020, la concessione (non più prorogabile) del **termine di cui all’art. 161, sesto comma**, ovvero di cui all’**art. 182-bis, settimo comma, della Legge Fallimentare**, la facoltà di richiedere un’**ulteriore proroga fino a 90 giorni** del termine stesso, anche qualora sia stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento, a condizione che l’originario termine non sia già scaduto e **sempreché la richiesta si fondi su concreti e giustificati motivi** (che dovranno essere oggetto di vaglio e di pronuncia da parte del Tribunale) specificamente legati a fatti sopravvenuti per effetto della **crisi epidemiologica da Covid-19**.

In questo caso non sembra peraltro trovare applicazione il meccanismo procedurale di cui all’art. 182-bis, settimo comma, primo periodo della Legge Fallimentare.



Articolo 10 - Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

La disposizione in esame, introducendo talune previsioni di carattere eccezionale e temporaneo, mira a **evitare l'apertura di procedure concorsuali che potrebbero**, in ragione della straordinarietà dell'attuale congiuntura sociale ed economica, **risultare viziate da fattori estranei all'operato degli imprenditori coinvolti**.

In particolare, la norma stabilisce che **tutti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento, nonché le richieste di accertamento dello stato di insolvenza** ai fini dell'apertura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, che siano stati (e che saranno) **depositati nel periodo compreso fra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 sono improcedibili**, fatta eccezione per le iniziative assunte in tal senso dal pubblico ministero, qualora accompagnate dalla richiesta di emissione delle misure cautelari o conservative di cui all'ottavo comma dell'art. 15 della Legge Fallimentare.

Nulla è detto, peraltro, con riferimento all'ipotesi di ricorso per la dichiarazione di fallimento avanzato dallo stesso debitore.

Qualora, pure a seguito della dichiarazione di improcedibilità, venga dichiarato il fallimento del debitore, **l'arco temporale compreso fra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 non è computato ai fini del calcolo dei termini di cui all'art. 10 della Legge Fallimentare** (secondo cui gli imprenditori possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla relativa cancellazione dal registro delle imprese) **e dell'art. 69-bis della Legge Fallimentare** (che prevede un termine di decadenza, con riferimento alle azioni revocatorie fallimentari, di tre anni dalla dichiarazione di fallimento e in ogni caso di cinque anni dal compimento dell'atto da revocare).



Articolo 11 - Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

È disposta, salvo quanto stabilito nei commi che seguono, la **sospensione dei termini di scadenza**, ricadenti o decorrenti nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020:

- i. **dei vaglia cambiari, delle cambiali e degli altri titoli di credito** emessi prima del 9 aprile 2020; nonché
- ii. **di tutti gli altri titoli che siano esecutivi** a tale ultima data.

La sospensione opera anche in favore dei debitori e obbligati in regresso o di garanzia, salva eventuale rinuncia manifestata in modo espresso da parte degli stessi.

L'**assegno** può essere presentato per il pagamento anche durante il periodo di sospensione ed è pagabile immediatamente. È, in ogni caso, prevista **la sospensione** di cui al primo comma quanto al termine per:

- i. la presentazione del titolo al pagamento;
- ii. la levata del protesto (o contestazioni equivalenti);

- iii. le iscrizioni nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamenti irregolari in caso di difetto di autorizzazione (art. 9, comma secondo, lett. a della Legge n. 386/1990), di difetto di provvista (art. 9, comma secondo, lett. b della Legge n. 386/1990) o di pagamento tardivo (art. 8, comma primo della Legge n. 386/1990), nonché le comunicazioni di cui all'art. 9-*bis*, comma secondo, della Legge n. 386/1990.

Nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 9 aprile 2020:

- i. i **protesti non vengono trasmessi** dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio e, qualora siano già stati pubblicati, ne viene disposta la cancellazione d'ufficio;
 - ii. sono **sospese le informative al Prefetto** ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.
-



Articolo 12 - Fondo Solidarietà mutui prima casa, cd “Fondo Gasparri”

La norma si limita a precisare che i **lavoratori autonomi** di cui all'articolo 54 lett. a) del Decreto “Cura Italia” sono i **liberi professionisti titolari di partita iva** attiva alla data del 23 febbraio 2020 e i **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** attivi alla medesima data, iscritti alla gestione previdenziale separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Nel termine di 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (il “**Decreto**”), è possibile beneficiarie del fondo di solidarietà per i mutui finalizzati all'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della Legge 244/2007 anche con riferimento a mutui in ammortamento da meno di un anno.



Articolo 13 - Fondo centrale di garanzia PMI

La disposizione in esame, sulla scorta di quanto già previsto dall'Articolo 49 del Decreto "Cura Italia" (contestualmente abrogato), mira ad ampliare e precisare l'operatività del Fondo di garanzia previsto per le PMI, disciplinato dall'articolo 2, comma 100, lett. a) della Legge 662/1996 (il "**Fondo**"), al fine di consentire alle imprese di contenere gli effetti negativi sul ciclo produttivo derivanti dall'emergenza generata dal Covid-19.

In particolare, in deroga alla disciplina stabilita per il Fondo, si prevede quanto segue:

- i. **il Fondo rilascia le garanzie a titolo gratuito.** Di regola il costo delle commissioni viene "scaricato" sui beneficiari delle garanzie e, pertanto, tale disposizione mira ad un risparmio da parte dei beneficiari stessi. Le garanzie possono essere rilasciate alle **imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499**;
- ii. **l'importo massimo garantito** per ciascuna impresa è pari a **Euro 5.000.000,00**;
- iii. il Fondo, previa approvazione da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108 del TFUE, potrà rilasciare, anche per il tramite delle relative sezioni speciali, **garanzie fino all'90% dell'importo finanziato** per operazioni di durata non superiore a 72 mesi. **L'operazione finanziaria non può avere un importo superiore**, alternativamente:
 - a) al **doppio dei salari annui** (inclusi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora presso il sito dell'impresa ma figura formalmente nel libro paga di subcontraenti) pagati dal beneficiario nel corso del **2019** (ovvero durante l'ultimo anno per il quale vi siano dati disponibili). Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2019 in poi, l'importo non può eccedere i costi dei salari annui che il beneficiario prevede di sostenere nei primi due anni di attività;
 - b) al **25% del fatturato** del soggetto finanziato per l'anno 2019;



- c) al **fabbisogno per costi di capitale di esercizio e di investimento** previsti nei successivi 18 mesi per le PMI e nei successivi 12 per le società (non PMI) con un numero di dipendenti non superiore a 499; fabbisogno che dovrà essere oggetto di apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte del soggetto finanziato;
- iv. subordinatamente all'approvazione da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108 del TFUE, per le **operazioni aventi le caratteristiche di durata e importo di cui al precedente paragrafo iii**, la **riassicurazione** da parte del Fondo di finanziamenti garantiti da consorzi di garanzia collettiva dei fidi (i "**Confidi**") o altri fondi di garanzia può essere **pari anche al 100%** dell'importo garantito da quest'ultimi, purché la garanzia oggetto di riassicurazione non sia superiore al 90% dell'importo finanziato e non preveda il pagamento di un importo a titolo di premio che ricomprenda la remunerazione per il rischio del credito. Fino al rilascio dell'approvazione da parte della Commissione Europea e, anche in seguito all'emissione della stessa, per tutte le operazioni che non abbiano le caratteristiche di durata e importo di cui al precedente paragrafo iii, la garanzia del Fondo non potrà superare l'80% dell'importo finanziato in caso di garanzia diretta e il 90% in caso di riassicurazione;
- v. sono **ammissibili alla garanzia del Fondo, fino all'80%** dell'importo finanziato mediante garanzia diretta e **al 90%** in caso di riassicurazione di garanzie rilasciate dai Confidi o altri fondi di garanzia (purché la garanzia rilasciata da questi ultimi non sia superiore all'80%), i **finanziamenti finalizzati alla rinegoziazione del debito** purché il nuovo finanziamento



preveda in favore dell'impresa l'erogazione di nuova finanza per un importo che dovrà essere almeno pari al debito rinegoziato in essere maggiorato del 10%;

- vi. le **garanzie concesse dal Fondo relativamente a finanziamenti** che, anche eventualmente per volontà unilaterale della banca o dell'intermediario, siano stati **sospesi** oppure per i quali sia stata posticipata la scadenza a causa dell'emergenza generata dal Covid-19, sono **prorogate per un tempo corrispondente** a quello della sospensione;
- vii. l'accesso alla garanzia del Fondo avviene **senza applicazione del modello di valutazione** di cui alla sezione IX, lett. a) dell'allegato al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 febbraio 2019. La garanzia è concessa **anche in favore di soggetti** che abbiano nei confronti del soggetto finanziatore **esposizioni che rientrino in quelle classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate"** in base alla circolare 272/2008 della Banca d'Italia, purché tale classificazione non sia antecedente al 31 gennaio 2020. La garanzia **può essere rilasciata in favore delle imprese** che dopo il 31 dicembre 2019 **(i)** sono state ammesse alla procedura di concordato preventivo in continuità ai sensi dell'art. 186-*bis* della Legge Fallimentare; **(ii)** abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-*bis* della Legge Fallimentare; **(iii)** abbiano adottato un piano attestato *ex art.* 67 della Legge Fallimentare, **a condizione** che alla data del 9 aprile 2020, secondo quanto stabilito dall'articolo 47 *bis* del Regolamento UE 575/2013:
 - a) le imprese richiedenti la garanzia non abbiano più esposizioni qualificabili come deteriorate o che presentino importi scaduti e inadempiti dopo la concessione delle misure di sostegno finanziario;
 - b) gli istituti finanziatori ritengano, in base ad un giudizio prognostico, che il debitore rimborserà integralmente, alla scadenza, la propria esposizione.



Non hanno diritto ad ottenere la garanzia del Fondo le imprese che presentano esposizioni classificate come “in sofferenza” ai sensi della disciplina regolamentare bancaria;

- viii. è **escluso il pagamento della commissione** in favore del Fondo in caso di mancato perfezionamento dell'operazione;
- ix. nei **settori turistici, alberghieri e immobiliari**, è prevista, nel caso di contratti di finanziamento con durata minima di 10 anni e di importo superiore ad Euro 500.000,00, la possibilità di **cumulare la garanzia** concessa dal Fondo con altre garanzie;
- x. vengono **incrementate** (fino al 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di presenza di altri garanti) **le quote delle tranche junior** (ovvero le quote dei portafogli di finanziamenti che sopportano le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio) garantibili dal Fondo in relazione a portafogli di finanziamenti destinati a imprese, settori o filiere maggiormente colpiti dall'emergenza causata dal Covid-19;
- xi. subordinatamente all'approvazione da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108 del TFUE, sono **ammessi alla garanzia del Fondo i nuovi finanziamenti** concessi da banche, intermediari ex art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 e altri soggetti abilitati alla concessione del credito **in favore di PMI, imprenditori-persone fisiche, artisti e professionisti danneggiati dall'emergenza generata dal Covid-19** (come da autocertificazione ai sensi del



D.P.R. n. 445/2000), con copertura al 100% sia nel caso di garanzia diretta che di riassicurazione, **a condizione** che **(i)** l’inizio del rimborso del capitale non avvenga prima di 24 mesi dalla stipula del contratto; **(ii)** la durata del finanziamento non superi i 72 mesi; **(iii)** **l’importo finanziato** non sia superiore al 25% dei ricavi del richiedente - come risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia - e, in ogni caso, **non sia superiore a Euro 25.000,00**. La norma, peraltro, stabilisce criteri tecnici sulla base dei quali dovrà essere determinato il tasso di interesse da applicare al finanziamento. Si ha un **“nuovo finanziamento”** quando in seguito all’erogazione del finanziamento garantito dal Fondo vi è incremento, rispetto alla data del 9 aprile 2020, dell’esposizione debitoria del finanziato nei confronti del finanziatore. In tali casi l’intervento del Fondo è automatico, gratuito e senza valutazione del merito creditizio. Il soggetto finanziatore erogherà l’importo previa verifica formale dei requisiti del richiedente, senza tuttavia attendere l’esito dell’istruttoria del Fondo;

- xii. le **imprese con ricavi non superiori ad Euro 3.200.000,00**, la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza del Covid-19 (come da autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), hanno la possibilità di ottenere, in aggiunta alle garanzie di cui al precedente paragrafo iii, per i **nuovi finanziamenti che non superino il 25% dei ricavi del soggetto finanziato**, garanzie da parte di Confidi (o di altri soggetti abilitati al rilascio delle garanzie) in modo che il



finanziamento sia garantito al 100%. Si ha un “nuovo finanziamento” quando in seguito all’erogazione del finanziamento garantito dal Fondo vi è incremento, rispetto alla data del 9 aprile 2020, dell’esposizione debitoria del finanziato nei confronti del finanziatore;

- xiii. sono **prorogati di tre mesi di tutti gli adempimenti amministrativi** per le operazioni relativamente alle quali il Fondo ha prestato garanzie;
- xiv. la **garanzia del Fondo può essere richiesta anche per finanziamenti già perfezionati** ed erogati da non oltre 3 mesi dalla richiesta e, comunque, dopo il 31 gennaio 2020, fermo restando che in tale ipotesi il soggetto finanziatore dovrà attestare al Fondo che, per effetto del rilascio della garanzia, è stato ridotto il tasso di interesse applicato al finanziamento.

Fino al 31 dicembre 2020 e in deroga alla disciplina del Fondo, **le garanzie sui portafogli di finanziamenti** (i “Portafogli”) di imprese danneggiate per l’emergenza del COVID-19, **costituiti per almeno il 20% da imprese il cui rating**, determinato secondo i parametri interni del soggetto richiedente, **non sia superiore alla classe “BB” di *Standard’s and Poor’s***, sono soggette alla seguente disciplina:

- a) è **innalzato fino a 500 milioni di Euro l’ammontare** dei Portafogli che possono essere garantiti;



- b) si prevede che i **finanziamenti garantiti** debbano avere le **caratteristiche di durata e importo di cui al precedente paragrafo iii** e che possano essere **erogati anche prima della richiesta della garanzia** sul Portafoglio, purché in data successiva al 31 gennaio 2020;
- c) l'ammissione alla garanzia del Fondo viene effettuata **senza valutazione del merito creditizio**;
- d) il **punto di stacco e di spessore** (che indicano, rispettivamente, il criterio che determina la suddivisione tra le tranche con diverso livello di subordinazione e la percentuale data dal rapporto tra una determinata tranche e il valore nominale del portafoglio) delle tranche junior dei Portafogli sono **stabiliti sulla probabilità di default del richiedente**, da determinarsi con il solo riferimento alle procedure interne utilizzate da quest'ultimo;
- e) il **Fondo può garantire fino al 90%** della tranche junior dei singoli Portafogli;
- f) la tranche junior garantita dal Fondo **non può eccedere il 15%** dell'ammontare complessivo dei singoli Portafogli, mentre, **nel caso di Portafogli concernenti la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e/o innovazione e/o programmi di investimento, tale limite può arrivare fino al 18%**;
- g) il **Fondo copre fino al 90% della perdita registrata** sui singoli finanziamenti dei Portafogli;
- h) i finanziamenti (e quindi la garanzia del Fondo) possono essere concessi anche in favore di **imprese aventi la sede in regioni in cui l'intervento del Fondo è ammesso solo quale controgaranzia di fondi di garanzia regionale e di consorzi di garanzia collettiva**.



Nelle regioni sul cui territorio è disposta la limitazione dell'intervento del Fondo alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva, la predetta limitazione perde efficacia a decorrere dal 10 aprile 2020.

Previa approvazione da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108 del TFUE, i **Confidi possono garantire la quota parte di finanziamenti concessi alle PMI non coperta dalla garanzia del Fondo** o da altri fondi pubblici di garanzia.

Gli aiuti concessi dal Fondo alle imprese, che abbiano richiesto ma non ancora ottenuto la **dichiarazione antimafia prevista dal Codice Antimafia**, sono sottoposti alla condizione risolutiva del rilascio di documentazione da cui risulti la sussistenza di situazioni interdittive. In caso di avveramento della condizione risolutiva, le agevolazioni concesse (ad eccezione delle garanzie) sono revocate.



Si prevede che le risorse destinate al Fondo vengano impiegate anche per le garanzie di Portafogli, ivi inclusi i **portafogli di mini-bond**, erogati in favore delle PMI, purché sul Fondo risultino risorse libere da destinare a singole operazioni di finanziamento pari all'85% della dotazione disponibile complessiva del Fondo.

È prevista l'attribuzione, ai soggetti qualificati **operatori di microcredito e che siano microimprese o PMI**, del diritto a ottenere la garanzia del Fondo, nei limiti dell'80% dell'importo finanziato, relativamente ai finanziamenti concessi in loro favore da banche e intermediari finanziari, finalizzati al perfezionamento di operazioni di microcredito.

Viene **elevato da Euro 25.000,00 ad Euro 40.000,00** l'importo dei finanziamenti per operazioni di microcredito.

Infine, si prevede che il **rilascio delle garanzie da parte dell'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare)** in favore di **imprese facenti parte dei settori dell'agricoltura e della pesca** avvenga, nei limiti di compatibilità, nel rispetto dell'articolo 13 del Decreto.



Articolo 14 - Finanziamenti erogati dall'Istituto per il credito sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti

È prevista la possibilità che, fino al 31 dicembre 2020, il fondo di garanzia costituito presso l'Istituto per il Credito Sportivo (l' "Istituto") presti **garanzie sui finanziamenti per liquidità erogati da banche o dall'Istituto stesso in favore:**

- i. delle Federazioni Sportive Nazionali;
- ii. delle Discipline Sportive Associate;
- iii. degli Enti di Promozione Sportiva;
- iv. delle Associazioni dilettantistiche, iscritte nel registro *ex art. 5*, secondo comma, lett. c) del D. Lgs. n. 242/99.

È concessa, fino al 31 dicembre 2020, la possibilità al fondo speciale costituito presso l'Istituto ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della Legge 1295/57 di **concedere contributi in conto interessi sui finanziamenti per liquidità erogati dall'Istituto o da banche in favore dei medesimi soggetti sopra indicati.**
